

**AS564 - COMUNE DI ARCONATE (MI) - SERVIZIO D RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI**

Roma, 14 luglio 2009

Comune di Arconte

**Oggetto:** Vs. richiesta di parere relativa all'affidamento, ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti.

Con riferimento alla richiesta in oggetto, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 9 luglio 2009 ha preso atto delle informazioni fornite dall'ente richiedente per la valutazione del caso e sulla base delle medesime esprime le seguenti considerazioni, ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 4, del d.l. n. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008.

In via preliminare, occorre osservare che la possibilità per AMGA Legnano s.p.a di fornire servizi a favore di altri Enti pubblici, senza escludere che gli stessi possano essere forniti anche a soggetti privati, in assenza di vincoli territoriali, nonché la possibilità per la medesima società di procedere all'assunzione di interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, conferisce alla società la possibilità di effettuare determinati investimenti di risorse economiche in altri mercati – anche non contigui – in vista di una eventuale espansione in settori diversi da quelli rilevanti per l'Ente pubblico conferente. Ciò non consente di ritenere sussistente il requisito della prevalenza dell'attività oggetto di affidamento nei confronti dell'Ente pubblico affidante.

Un secondo ordine di considerazioni riguarda le condizioni individuate dall'articolo 23 bis, d.l. n. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008, ai fini della scelta di affidare i servizi in oggetto in deroga alle modalità ordinarie. Si ritiene opportuno ricordare, al riguardo, che la normativa citata ha stabilito che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali debba avvenire, in via ordinaria, a favore di soggetti individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica. La stessa norma, tuttavia, ha previsto che a tale principio generale si possa derogare in presenza di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento.

Nel caso in esame, si ritiene che l'Amministrazione Comunale non abbia dimostrato la sussistenza di tali peculiarità e, quindi, delle ragioni che non permettono un efficace e utile ricorso al mercato per l'affidamento della gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento finale di rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata e da piattaforma ecologica.

L'Amministrazione Comunale, infatti, si è limitata a giustificare la decisione di affidare i servizi in questione attraverso modalità *in house* sulla base della constatazione secondo cui tale modalità permetterebbe l'applicazione di tariffe più contenute che nell'ipotesi di affidamento tramite gara. A tal fine, peraltro, l'Amministrazione ha utilizzato quali termini di riferimento i valori medi di alcune gare d'appalto svolte nella regione Lombardia negli anni 2007/2008 relative a servizi di igiene urbana con caratteristiche differenziate e solo parzialmente coincidenti con quelle dell'affidamento in oggetto.

Tale constatazione, tuttavia, sarebbe dovuta derivare da un'attività di comparazione tra diverse offerte, ad esito di una consultazione del mercato finalizzata a verificare le proposte degli operatori presenti nel mercato in grado di offrire i servizi oggetto di affidamento e di rispondere pertanto alle esigenze dell'Amministrazione.

All'Autorità non sono, dunque, stati forniti elementi utili per valutare l'effettiva efficacia e utilità del mancato ricorso al mercato.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Luigi Fiorentino*